



Città di Varedo

Determinazione Dirigenziale

N.	634
Data	08/09/2023
Settore	SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE

Oggetto: IDENTIFICAZIONE CATASTALE FRAZIONAMENTO PARTICELLA 637 FG.4 TRATTO STRADALE VIA BOITO - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. VENTURA PAOLO MASSIMO (CIG: Z023C60345)

Premesso

che con deliberazione di G.C. n. 57 del 27.04.2017, l'Amministrazione Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Varedo, la Società Brianza Energia Ambiente S.p.A. (proprietaria dell'impianto di teleriscaldamento operante nei comuni di Desio, Bovisio Masciago, Nova Milanese e Varedo), e la Società controllata Brianza Energia Ambiente Gestioni S.p.A. (affidataria della gestione del servizio di teleriscaldamento) relativo all'erogazione del servizio di teleriscaldamento funzionale al completamento dell'allacciamento degli edifici di proprietà pubblica posti ad ovest del Torrente Seveso successivamente sottoscritta in data 19.05.2017;

che con deliberazione di G.C. n. 46 del 15.04.2019, l'Amministrazione Comunale ha approvato, in base ai disposti dell'art. 17 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, dell'art. 9 della L.R. 04.03.2009, n. 3 e dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e loro s.m.i., il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e delle condotte per l'allacciamento di nuove utenze nel Comune di Varedo presentato dalla Società Brianza Energia Ambiente (BEA) S.p.A. con nota del 20.11.2018 prot. n. 21852;

che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'ampliamento della rete di teleriscaldamento e delle condotte per l'allacciamento di nuove utenze nel Comune di Varedo, in base ai disposti dell'art. 52quater, comma 2, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i., costituisce dichiarazione di pubblica utilità;

che in conseguenza della procedura espropriativa avviata con deliberazione di G.C. n. 46 del 15.04.2019 relativa alla realizzazione della rete di teleriscaldamento si rende necessario provvedere ad identificare catastalmente la porzione di terreno catastalmente identificata al fg. 4 mapp. 637 a margine della sede stradale di via Boito;

Considerato

che lo svolgimento delle prestazioni professionali relative alla redazione, e conseguente presentazione al competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, del frazionamento catastale riguardante il terreno identificato al fg. 4 mapp. 637 al fine di individuare l'esatta perimetrazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale deve essere affidata a professionista esperto in materia;

Rilevato

che lo svolgimento delle prestazioni professionali relative alla redazione, e conseguente presentazione al competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, del frazionamento catastale riguardante il terreno identificato al fg. 4 mapp. 637 al fine di individuare l'esatta perimetrazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale richiede competenze altamente specialistiche, rispetto alle quali è stata verificata, nel rispetto dei disposti dell'art. 3 dell'allegato I.2 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'impossibilità di ricorrere a personale interno in quanto non vi sono dipendenti dell'ente in possesso di adeguata professionalità e specializzazione in materia, con conseguente necessità di incaricare professionisti esterni esperti in materia;

che in base ai disposti dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

Visto

l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 17 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, in caso di affidamento diretto, l'atto suindicato individua l'oggetto, l'importo e l'operatore economico contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 il quale prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore ad euro 500.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

l'art. 62, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, il quale prevede che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2, sulla base dei requisiti di cui all'Allegato II.4, e fatto salvo quanto previsto al comma 1, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

l'art. 2 della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi prevede che sono di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure relative all'affidamento:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per i Comuni di procedere autonomamente per importi inferiori ad euro 150.000,00 e ad euro 1.000.000,00 per manutenzione ordinaria;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per i Comuni di procedere autonomamente per importi inferiori a euro 139.000,00 nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (presso la Provincia di Monza e della Brianza attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Società Aria S.p.A. di Regione Lombardia);
- di concessioni con valore stimato da euro 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

gli artt. 5 e 6 della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data 04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, i quali regolano rispettivamente le attività ed i servizi di competenza della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza e le attività di competenza del Comune aderente;

l'art. 225, comma 16, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 il quale prevede che a decorrere dal 01.07.2023, data in cui il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 acquista efficacia, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adottati in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., laddove non diversamente previsto, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e dei suoi allegati;

i nuovi provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attuativi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 del 20.06.2023 dal n. 261 al n. 269;

Considerato

che, nel caso di specie, tipologia ed importo delle prestazioni non rientrano nelle competenze della Centrale Unica di Committenza costituita presso la Provincia di Monza e della Brianza per l'applicazione della convenzione sottoscritta con Provincia di Monza e della Brianza in data

04.10.2022 per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

che l'oggetto ed il fine che con il contratto si intende perseguire è la redazione, e conseguente presentazione al competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, del frazionamento catastale riguardante il terreno identificato al fg. 4 mapp. 637 a margine della sede stradale di via Boito al fine di individuare l'esatta perimetrazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale (CIG: Z023C60345);

che la scelta del contraente può essere effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che in base ai disposti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.2014; i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nella lettera di invito, fanno parte integrante del contratto;

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto

che ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 23.12.99 n. 488 e dell'art. 1, comma 449, della Legge 27.12.2006 n. 296, alla data odierna, non risulta attiva alcuna convenzione di Consip S.p.A. relativa ad un lavoro/servizio della stessa tipologia e non risulta possibile utilizzare parametri qualità-prezzo come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

che la Circolare n.12 del 23.03.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, identifica le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nelle sole amministrazioni dello Stato centrali e periferiche e nelle autorità indipendenti;

Visto

l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, modificata dalla Legge 30.12.2018 n. 145, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 può essere derogato il principio di rotazione;

Ritenuto

opportuno realizzare le prestazioni in tempi celeri che non consentono l'espletamento delle procedure ordinarie per l'affidamento dei lavori necessari, procedendo all'affidamento delle stesse

in base ai disposti dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. che consente, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, che attestino, sulla base dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti che saranno sottoposti a verifica, in caso di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

Evidenziato

che l'affidamento delle prestazioni suindicate verrà attuato considerando i principi di cui all'art. 1 e segg. del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., secondo i quali l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nella massima tempestività, nel migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo e secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, legittimità, trasparenza e correttezza, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità e rotazione, prevedendo criteri di partecipazione alle gare che non escludano l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;

che in base ai disposti dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'affidamento diretto viene definito come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

che in base ai disposti dell'art. 58 D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti funzionali in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

che in base ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. ovvero che sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00;

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., non vengono richieste le garanzie provvisorie per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 106;

Ritenuto

di richiedere la disponibilità per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione, e conseguente presentazione al competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, del frazionamento catastale riguardante il terreno identificato al fg. 4 mapp. 637 a margine della sede stradale di via Boito al fine di individuare l'esatta perimetrazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale (CIG: Z023C60345) al geom. Ventura Paolo Massimo (C.F. VNTPM572S27B729X) con sede legale in Besana Brianza (MB) -via G. Casati n.2/G- iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Monza e della Brianza al n. 839, il quale ha formalizzato

disciplinare d'incarico acquisito agli atti in data 07.08.2023 prot. n. 16049, per l'importo di euro 2.650,00 oltre contributo Inarcassa 5% e I.v.a. 22%;

Dato atto

che in base ai disposti dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico suindicato ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base ai disposti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., acquisita agli atti in data 31.08.2023, che saranno sottoposti a verifica, in caso di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

Valutato

che l'offerta suindicata risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, congrua rispetto alla prestazione professionale;

che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto

che l'importo del presente affidamento, essendo inferiore ad euro 150.000,00 oltre I.v.a. nella misura di legge, non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nel relativo Elenco Annuale di cui all'art. 37 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

che, in base ai disposti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'appalto non presenta interesse transfrontaliero in ragione del suo valore stimato notevolmente inferiore alla soglia comunitaria, della propria specificità tipologica e localizzativa che non attrae l'interesse di operatori esterni,

Visto

la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

l'art. 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

il Decreto Sindacale n. 26 del 29.12.2022 relativo al rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa;

il Bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2023;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11.05.2023;

lo Statuto dell'Ente;

il Regolamento di contabilità;

Dato atto

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

- 1) Di richiamare ed approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- 2) Di provvedere, in conseguenza della procedura espropriativa avviata con deliberazione di G.C. n. 46 del 15.04.2019 relativa alla realizzazione della rete di teleriscaldamento si rende necessario provvedere ad identificare catastalmente la porzione di terreno catastalmente identificata al fg. 4 mapp. 637 a margine della sede stradale di via Boito;
- 1) Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, che attestino, sulla base dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti che saranno sottoposti a verifica, in caso di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, l'incarico professionale relativo alla redazione, e conseguente presentazione al competente Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, del frazionamento catastale riguardante il terreno identificato al fg. 4 mapp. 565 al fine di individuare l'esatta perimetrazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale (CIG: Z023C60345) al geom. Ventura Paolo Massimo (c.f. VNTPMS72S27B729X) con sede legale in Besana Brianza (MB) -Via G. Casati n.2/G- iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Monza e della Brianza al n.839, il quale ha formalizzato disciplinare d'incarico acquisito agli atti in data 07.08.2023 prot. n. 16049, per l'importo di euro 2.650,00 oltre contributo Inarcassa 5% e I.v.a. 22%;
- 3) di dare atto che, in base ai disposti dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico suindicato ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in base ai disposti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., acquisita agli atti in data 31.08.2023, che saranno sottoposti a verifica, in caso di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- 4) di impegnare per i motivi di cui in premessa la spesa di euro 3.394,65 in favore del geom. Ventura Paolo Massimo (C.F. VNTPMS72S27B729X) con sede legale in Besana Brianza (MB) -Via G. Casati n.2/G- al cap. 730 cod. 01.06.1.03.007300 BP 2023;
- 5) di dare atto che in base ai disposti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.2014;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il suddetto debito diverrà esigibile entro il 31.12.2023;

- 7) di effettuare gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.
- 8) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del Procedimento per l'esecuzione.

IL RESP.LE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF.NE
TERRITORIALE

Belle' Mirco